

## **Gli effetti fiscali del recesso del socio**

di Fabio Carriolo

### **Aspetti generali**

Il recesso del socio, sia nei tipi societari «capitalistici» che nelle società di persone, rappresenta un momento particolare dal quale emergono problematiche diverse in relazione alla natura giuridica dei soggetti coinvolti (società e socio), e del loro inquadramento sotto il profilo tributario.

Gli aspetti fiscali della problematica sono stati esaminati in un ampio e approfondito studio prodotto dal Consiglio Nazionale del Notariato (Studio CNN n. 74-2011/T, approvato dalla Commissione studi tributari il 23.9.2011)<sup>1</sup>.

### **La normativa di riferimento**

Quale forma di salvaguardia di fronte alla previsione di maggioranze anche modeste per l'adozione di atti di rilevante interesse per la società, le norme civilistiche consentono il recesso del socio dissenziente.

A tale riguardo, l'art. 2437, c.c., relativo alle società per azioni, il diritto di recedere dal contratto societario compete ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti una serie di ipotesi tassativamente elencate.

La stessa disciplina si applica alle società in accomandita per azioni, in for-

---

<sup>1</sup> Nel successivo Studio CNN n. 188-2011/I, il Notariato si è invece espresso in merito alle questioni procedurali «notarili» del recesso.

za del rinvio generale operato dall'art. 2454, c.c.). Per le società a responsabilità limitata, un'analogia disposizione si rinviene nell'art. 2473, primo comma, c.c.

Ai sensi dell'art. 2437, c.c., hanno diritto di recesso, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni relative:

<sup>35</sup><sub>17</sub> alla modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando tale modifica consente un significativo cambiamento dell'attività della società;

<sup>35</sup><sub>17</sub> alla trasformazione della società;

<sup>35</sup><sub>17</sub> al trasferimento della sede sociale all'estero;

<sup>35</sup><sub>17</sub> alla revoca dello stato di liquidazione;

<sup>35</sup><sub>17</sub> all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal secondo comma dell'articolo (proroga del termine; introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari), ovvero dallo statuto;

<sup>35</sup><sub>17</sub> alla modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;

<sup>35</sup><sub>17</sub> alle modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Fatte salve le eventuali diverse disposizioni statutarie, hanno inoltre il diritto di recedere, ai sensi del secondo comma dell'articolo, i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

<sup>35</sup><sub>17</sub> la proroga del termine;

<sup>35</sup><sub>17</sub> l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Ulteriori cause di recesso possono essere introdotte dallo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

### **Come si attua il diritto di recesso nelle S.p.a.?**

Nelle società costituite a tempo indeterminato, con azioni non quotate in un mercato regolamentato, il socio recedente è tenuto a dare un preavviso di almeno 180 giorni (salva la previsione statutaria di un termine maggiore, non superiore a un anno).

Le modalità attuative del diritto di recesso sono fissate nell'art. 2437-bis, c.c., ove è precisato che tale diritto deve essere esercitato mediante lettera raccomandata, che va spedita entro 15 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione:

<sup>35</sup><sub>17</sub> delle generalità del socio recedente;

<sup>35</sup><sub>17</sub> del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento;

<sup>35</sup><sub>17</sub> del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso è esercitato.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto può essere esercitato entro 30 giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale. Il recesso non può infine essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se, entro 90 giorni, la società revoca la delibera che lo legittima, ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

### **Il valore delle azioni liquidate al socio recedente**

Al socio recedente spetta la liquidazione delle azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso (art. 2437-ter c.c.).

Il valore di liquidazione è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione contabile, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Nel caso in cui le azioni siano quotate in mercati regolamentati, il loro valore di liquidazione è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei 6 mesi che precedono la pubblicazione, ovvero la ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.

Differenti criteri per la determinazione del valore di liquidazione possono essere stabiliti dallo statuto, indicando gli elementi dell'attivo e del passivo del bilancio che possono essere rettificati rispetto ai valori risultanti dal bilancio, unitamente ai criteri di rettifica, nonché altri elementi suscettibili di valutazione patrimoniale da tenere in considerazione.

### **Aspetti procedurali**

Nella disciplina delle società per azioni, la liquidazione dei titoli del socio recedente si sviluppa secondo i seguenti passaggi:

<sup>35</sup><sub>17</sub> gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute; in presenza di obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci, sulla base del rapporto di cambio;

<sup>35</sup><sub>17</sub> l'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione; per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a 30 giorni dal deposito dell'offerta;

<sup>35</sup><sub>17</sub> coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate;

<sup>35</sup><sub>17</sub> se i soci non acquistano in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi;

<sup>35</sup><sub>17</sub> se non avviene il collocamento nei termini indicati, le azioni del recedente sono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357, terzo comma;

<sup>35</sup><sub>17</sub> se non vi sono utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

### **Gli effetti del recesso nell'ambito delle imposte indirette**

Il recesso del socio può essere:

<sup>35</sup><sub>17</sub> tipico, quando la quota è liquidata dalla società;

<sup>35</sup><sub>17</sub> atipico, quando la quota è acquistata dagli altri soci o da terzi.

Afferma lo studio del Notariato sopra richiamato che, nel settore delle imposte indirette, ambedue le tipologie di recesso atipico ricevono lo stesso trattamento, prevedendo la soggezione a **imposta di registro in misura fissa**.

Secondo il CNN, la dichiarazione di recesso assume rilievo solamente se effettuata mediante scrittura privata autenticata o atto pubblico, e non è assoggettabile a imposizione se effettuata in altre forme (lettera, raccomandata a/r).

### **L'acquisto della quota del socio recedente (imposte dirette)**

La cessione della quota che trova la sua causa nel recesso comporta l'uscita del socio dalla società senza che sia annullata la sua partecipazione e senza la corrispondente riduzione del patrimonio netto.

A tale riguardo, il CNN individua alcune fattispecie nelle quali assume rilevanza, ai fini dell'individuazione del trattamento, la natura soggettiva del cedente.

### **Cessione operata da persona fisica non imprenditore**

Se la quota viene ceduta da un socio recedente che non esercita attività di impresa, la cessione dà luogo a redditi diversi a norma dell'art 67, c. 1, lett. c e c-bis, del TUIR.

Se si tratta di quote rivalutate, la determinazione del reddito (a norma dell'art. 68, c. 6, del Testo Unico) deve effettuarsi in base al valore periziato.

Trattandosi di cessione di partecipazioni non qualificate, il differenziale positivo (plusvalenze - minusvalenze) viene sottoposto interamente ad imposta sostitutiva del 12.50%. Se invece le minusvalenze e le perdite sono superiori alle plusvalenze e agli altri redditi ex art 67 TUIR, l'eccedenza può essere portata interamente in deduzione.

Si rammenta che il sesto comma dell'articolo 2 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (c.d. *Manovra di ferragosto*) ha fissato nella misura del 20 per cento l'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive sui redditi diversi di cui all'articolo 67, primo comma, lettere da c-bis a c-quinquies, del TUIR.

Il decreto ministeriale del 13 dicembre 2011 («*Modalità di esercizio della opzione per l'affrancamento delle plusvalenze latenti*») (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011) consente tuttavia di accedere a un regime opzionale che prevede l'applicazione dell'aliquota del 12,50%.

Se le partecipazioni cedute dal socio recedente sono qualificate, il differenziale positivo (plusvalenze - minusvalenze) viene sottoposto a imposizione nella misura del 49,72% del relativo ammontare.



A norma dell'art 68, c. 3, del TUIR, e del D.M. 2.4.2008, se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze sono portate in deduzione delle relative plusvalenze nella misura del 49,72%.

Nel caso di reinvestimento del ricavato in società costituite da non più di tre anni, però, la plusvalenza risulterà totalmente esente dalla imposizione (art 68 c. 6-*bis* TUIR).

### **Cessione operata da soggetto IRES**

Se il recesso «con cessione» è posto in essere da un socio soggetto IRES, il reddito derivante dalla cessione di partecipazioni concorre alla determinazione dell'imponibile complessivo della società in base al principio di attrazione al reddito di impresa.

La qualificazione del reddito dipende però da come la società, socia recedente aveva iscritto la partecipazione in bilancio; infatti:

<sup>35</sup><sub>17</sub> **se la partecipazione era iscritta nell'attivo circolante (art 85 TUIR), la cessione genererà ricavi;**

<sup>35</sup><sub>17</sub> **se invece essa era iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie, la cessione genererà plusvalenze (art 86 TUIR).**

La tassazione del reddito da cessione di partecipazioni sociali quale componente del reddito di impresa, anche nell'ambito del recesso di socio soggetto IRES, avviene secondo il principio di competenza, e quindi il momento impositivo sorge alla data in cui avviene la cessione prescindendo dalla percezione del corrispettivo.

Opera inoltre, in presenza dei requisiti di cui all'art. 87 del TUIR, la disciplina di esenzione parziale per le cessioni di partecipazioni (*pex*), in



base alle quale le relative plusvalenze concorrono al reddito nella misura del 5% dell'ammontare.

### **Cessione operata da imprenditore individuale o società di persone**

Secondo quanto è posto il luce dal Notariato, ciò che vale per i soggetti IRES vale anche per l'imprenditore individuale e per le società di persone. La differenza riguarda solamente la misura dell'imposizione, che, in caso di ricorrenza dei requisiti *pex*, corrisponde al 49,72% dell'imponibile.

### **Il rimborso della quota**

Secondo quanto è puntualizzato dal CNN, sotto il profilo civilistico la determinazione dell'ammontare da liquidare al socio recedente comporta l'attualizzazione del valore della quota diversa da società a società.

Sul piano fiscale invece la determinazione del reddito da recesso obbedisce allo stesso principio di carattere generale a prescindere dal soggetto interessato, ed è disciplinata per tutti i casi di recesso tipico dall'art 47, settimo comma, del TUIR.

Si rammenta a tale riguardo che, a norma della richiamata disposizione del TUIR, le somme o il valore normale dei beni ricevuti dai soci in determinate circostanze (recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale, liquidazione anche concorsuale) costituiscono quindi **utili** per la parte eccedente il prezzo a suo tempo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate.

Tale eccedenza è assoggettata al seguente regime fiscale:

<sup>35</sup><sub>17</sub> **soggetti IRPEF non esercenti attività di impresa:** concorso al reddito come redditi di capitale (art. 44 TUIR), ovvero:

- se si tratta di partecipazione qualificata, nella misura del 49,72% dell'ammontare;
- se si tratta di partecipazione non qualificata, tramite ritenuta a titolo d'imposta del 12,50%, sull'intero ammontare;

<sup>35</sup><sub>17</sub> **soggetti IRPEF imprenditori:** concorso al reddito d'impresa per il 49,72% dell'ammontare (art. 47, primo comma);

<sup>35</sup><sub>17</sub> **soggetti IRES:** concorso al reddito limitatamente al 5% dell'ammontare (art. 89).

Secondo la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 26/2004, per i soci «non imprenditori», nei casi sopra indicati, tra i quali figura l'ipotesi del **recesso**, la ritenuta alla fonte sugli utili derivanti da partecipazioni non qualificate (art. 27, primo comma, D.P.R. 29.9.1973, n. 600) va effettuata solamente sulla parte delle somme o del valore normale dei beni ricevuti dal socio, eccedente il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle azioni o quote annullate, che costituisce il vero e proprio utile.

Se il percettore non comunica al sostituto d'imposta il valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione, la stessa ritenuta va applicata sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti.

### **La differenza da recesso**

Quanto alla composizione della **differenza da recesso**, precisa il CNN che l'ammontare corrisposto al socio è formato da due componenti:

<sup>35</sup><sub>17</sub> la prima è costituita dal **rimborso della quota di capitale sociale** versata dal socio e dalla distribuzione di riserve di utili e di capitale esistente (tale componente non costituisce utile e quindi non genera materia imponibile per il socio che recede, ai sensi dell'art. 47, quinto comma, TUIR);

<sup>35</sup><sub>17</sub> la seconda è al **riconoscimento dell'eventuale maggior valore economico del complesso aziendale rispetto ai valori contabili del patrimonio** (questa seconda componente, la cosiddetta differenza da recesso, costituisce per il socio recedente un incremento patrimoniale e quindi un reddito da tassare).

### **La tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica non imprenditore**

Oltre che in relazione alla veste soggettiva del soggetto percipiente, la tassazione del reddito da recesso risulta discriminata in relazione alla diversa natura giuridica della società dalla quale si recede.

Per il socio persona fisica non imprenditore, le somme corrisposte in occasione del recesso (corrispondenti alla differenza da recesso) costituiscono un reddito di partecipazione (art 20-bis TUIR), e vengono tassate come un reddito di partecipazione: i redditi di partecipazione non costituiscono però un'autonoma categoria reddituale, ma assumono la natura della categoria reddituale da cui traggono origine.

Derivando quindi da una partecipazione in una società di persone, i redditi in questione assumono natura di reddito di impresa integralmente tassato in capo al recedente secondo il principio di competenza.

Se sono passati più di cinque anni dalla costituzione della società da cui si recede è ammessa la tassazione separata *ex art 17 TUIR*.

Il reddito da recesso da società di capitali costituisce per la persona fisica non imprenditore un reddito di capitale, in base al sopra richiamato artt. 44 del TUIR, e viene quindi tassato per cassa, con trattamento diversificato a seconda del carattere qualificato, ovvero non qualificato, della partecipazione (IRPEF ordinaria sul 49,72% dell'ammontare, ovvero ritenuta del 12,50% sull'intera quota).

### **La tassazione del reddito in capo al soggetto IRES (società di capitali)**

Il recesso da parte di una società di capitali determina l'attrazione del reddito «da differenza» alla categoria del reddito di impresa.

Come rammenta lo studio del Notariato, il D.Lgs. n. 247/2005 ha introdotto, con finalità antielusiva, il principio secondo il quale il provento del recesso assume la natura delle somme che sono state attinte.

*«L'imposizione in definitiva dipende dalla fonte di provenienza delle somme erogate al soggetto società di capitali recedente, ovvero a seconda di dove la società da cui si receda prelevi la provvista per rimborsare la quota da liquidare».* Pertanto:

<sup>35</sup>  
<sup>17</sup> **se per liquidare il soggetto IRES recedente viene utilizzata una parte degli utili già accantonati (riserve di utili)**, la tassazione

sarà la stessa della distribuzione degli utili. Le somme attribuite a tale titolo si qualificano come dividendi, e partecipano alla determinazione del reddito di impresa nella misura del 5% del loro ammontare;

<sup>35</sup><sub>17</sub> **se invece si utilizza una parte di capitale o di riserve di capitale**, la tassazione avviene come quella di una cessione di quote («è come se si avesse una distribuzione di riserve di capitale»).

**La tassazione del reddito in capo al soggetto persona fisica imprenditore individuale o società di persone**

Quanto affermato per i soggetti IRES è estensibile anche alle società di persone a norma dell'art. 59 del TUIR e del rinvio operato dagli artt. 56 e 58 del Testo Unico, salva la diversa percentuale di concorso al reddito per le partecipazioni *pex*.

**Gli effetti fiscali del recesso per la società**

Per quanto riguarda la situazione della società dalla quale il socio recede, la situazione viene distinta a seconda che si tratti di società personali o di società di capitali:

1. **società di persone**: la differenza da recesso genera un componente negativo rilevante ai fini della determinazione del reddito della società. Il socio è tassato per la differenza, ma la società può dedurre lo stesso importo come costo. Lo scopo è quello di evitare una doppia tassazione (art 163 TUIR) sia in capo al socio che recede che in capo ai soci superstiti;
2. **società di capitali**: non è ritenuta possibile la deduzione del differenziale da recesso come costo, sulla base dell'art 109, c. 9, lett., a, del

TUIR, che sanziona come non deducibile ogni tipo di remunerazione delle partecipazioni, disponendo in particolare l'indeducibilità per la società erogante di ogni forma di remunerazione che comporta la partecipazione ai risultati economici della stessa società.

### **L'assegnazione dei beni ai soci recedenti**

#### **Nelle imposte indirette**

L'assegnazione dei beni ai soci recedenti può essere soggetta sia all'IVA che all'imposta di registro. Normalmente essa costituisce un'operazione imponibile IVA ai sensi dell'art 2, c. 2, n. 6, del D.P.R. n. 633/1972 (si tratta di un'ipotesi di autoconsumo esterno con emissione di autofattura da parte della società).

Quando però l'assegnazione non è soggetta all'IVA, è soggetta a registro nella misura ordinaria (in base al principio di alternatività: il CNN richiama al riguardo l'art 40 del TUR e l'art 10, numeri 8-bis e 8-ter, del D.P.R. n. 633/1972).

Sempre secondo il Notariato, trattandosi di beni immobili risulteranno applicabili, a seconda della qualifica del socio recedente/assegnatario: i) il *prezzo valore*; ii) le agevolazioni prima casa; iii) l'agevolazione dell'1% riservata alle società di *trading* immobiliare (art. 1, primo comma, quinto periodo, Tariffa parte I D.P.R. n. 131/1986).



### **Nelle imposte dirette**

Nell'ambito delle imposte sui redditi, l'imposizione in capo al socio recedente dell'assegnazione di beni in natura è la medesima di quella già analizzata con riferimento alla liquidazione della quota al socio receduto in danaro.

È tuttavia precisato dal CNN che *«l'attribuzione di uno o più beni in luogo di una somma di danaro è possibile solo laddove le parti (socio e società) riconoscano a detti beni **un valore normale pari alla quota di liquidazione**»*.

### **In capo alla società soggetto IRES da cui si recede**

In caso di assegnazione di **beni strumentali** ai soci (a prescindere dalla causa) o di destinazione degli stessi a finalità estranee all'esercizio di impresa ai fini della determinazione dell'eventuale plusvalenza fiscale occorre prendere in considerazione la differenza tra il valore normale e il costo non ammortizzato dei beni (art. 86, terzo comma, TUIR).

L'assegnazione di **beni merce** genera invece ricavi, che saranno pari al valore della contropartita patrimoniale conseguita o al valore normale del bene assegnato.



**La deducibilità della differenza da recesso in caso di liquidazione della quota in natura.**

Se la liquidazione della quota avviene in natura, meglio ancora con l'assegnazione al socio di un bene immobile, secondo il CNN il valore del bene attribuito al socio costituirà per la società da cui si recede (a prescindere che sia una società di persone o una società di capitali) o un ricavo o una plusvalenza a seconda che il bene assegnato sia un bene merce o un bene strumentale.

Inoltre, secondo quanto è evidenziato nello studio del Notariato, *«il recesso e la liquidazione che ne consegue e l'assegnazione del bene in natura mantengono ognuno una propria autonomia anche fiscale. Le variabili in gioco sono tante e tali che può aversi realizzo di differenziali negativi e/o positivi della stessa vicenda con diversi riflessi fiscali»*.

**La plus o minusvalenza non risulta dal confronto tra la quota e l'immobile, ma da quello tra i differenti valori dell'immobile, quello iscritto in bilancio (fiscale) e quello normale.**

**L'assegnazione dell'azienda ai soci**

Tra le ipotesi possibili, vi è anche quella – presa in esame dal CNN – dell'assegnazione ai soci del bene-azienda (ossia di un complesso di beni potenzialmente idoneo all'esercizio dell'impresa).

In materia di imposte indirette, l'atto deve essere assoggettato a imposta fissa di registro a norma dell'art 4 della Tariffa parte I - lett d), n. 2, e lett. a), n 3 - del TUR. Ciò anche in presenza di beni immobili.

Nelle imposte dirette, invece, l'assegnazione dell'azienda al socio recedente non dà luogo a plusvalenza in capo alla società assegnante a condizione che: a) il socio (recedente) continui l'attività sotto forma di impresa individuale; b) mantenga inalterati i valori dei beni ai fini fiscali (secondo il CNN, vige in pratica lo stesso principio di neutralità fiscale proprio del conferimento di azienda regolato dall'art 176 del TUIR).

Se si tratta di beni immobili, aziendali le imposte ipocatastali devono essere applicate in misura proporzionale.

### **La relazione tra assegnazione dei beni e tassazione dei beni concessi in godimento ai soci**

Il più recente Studio 103-2012/T del CNN ha esaminato il tema dell'assegnazione dei beni ai soci persone fisiche non esercenti attività di impresa, quale alternativa rispetto alla concessione in godimento ai soci stessi dei beni dell'impresa.

Si rammenta a tale riguardo che il D.L. 13.8.2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14.9.2011, n. 148, ha introdotto le seguenti innovazioni:

<sup>35</sup><sub>17</sub> i commi da 36-terdecies a 36-duodevicies dell'articolo 2 del D.L. prevedono **una nuova ipotesi di tassazione per l'uso di beni intestati fittiziamente a società**, nell'ambito della quale viene considerata reddito diverso ai fini IRPEF la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore;

<sup>35</sup><sub>17</sub> è stata inoltre prevista l'**indeducibilità dei costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari** per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento;

<sup>35</sup><sub>17</sub> è stato altresì previsto un **potenziamento delle attività di accertamento effettuate dall'Agenzia delle Entrate** con riferimento all'applicazione della normativa innovata.

A tale riguardo il Notariato ha fatto presente che l'assegnazione in proprietà del bene al socio può essere utilizzata per non far emergere il presupposto impositivo di cui alla nuova lettera *h-ter* dell'art. 67, primo comma, del TUIR (introdotta dal D.L. n. 138/2011), ossia la tassazione della «*differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo per la concessione in godimento di beni dell'impresa a soci o familiari dell'imprenditore*».

Chiaramente occorrerebbe verificare se, nel caso specifico, il recesso del socio possa rendersi preferibile e interessante, nella sostanza, per evitare la tassazione del bene «goduto» dallo stesso, in una prospettiva di vantaggio di tutte le parti coinvolte (socio e società).

Trattandosi di un'ipotesi espressamente preveduta dalla norma, nella quale – a seguito dell'assegnazione del bene – oltretutto si manifestano rilevanti conseguenze sotto il profilo tributario, sembrerebbe doversi escludere il carattere «elusivo» della stessa, salvo che l'abuso della normativa tributaria non sortisca dalla combinazione di più atti, fatti e negozi, al di là dello schema «godimento / assegnazione».

In tale contesto, il CNN ha fatto presente che si può avere un'assegnazione di beni sociali in caso di:

<sup>35</sup><sub>17</sub> liquidazione della quota in caso di **recesso o esclusione del socio** o a seguito della riduzione reale del capitale sociale cui faccia seguito la restituzione in natura del capitale a tutti i soci;

<sup>35</sup><sub>17</sub> «riduzione reale targata», ovvero riduzione reale del capitale con attribuzione di un bene a un solo socio (ammessa con l'unanimità dei consensi e nel rispetto dei diritti dei creditori);

<sup>35</sup><sub>17</sub> distribuzione di utili in natura;

<sup>35</sup><sub>17</sub> liquidazione della società, a seguito dell'approvazione finale del piano di riparto.

13 giugno 2013  
Fabio Carriolo